



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 822 c.nav.

Sorvolo di abitati e di aeroporti

Per il volo al di sopra di centri abitati o di assembramenti di persone nonche' al di sopra di aeroporti devono osservarsi i limiti e le modalita' stabilite dal regolamento.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 21 ottobre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo	Settimo — Della polizia della navigazione
Capo	III — Della polizia di bordo e della navigazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-822-sorvolo-di-abitati-e-di-aeroporti/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it